



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 43 del 20 gennaio 2016

“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità”

INDICE

Premessa	3
1. Soggetti tenuti all'attestazione	3
2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione.....	3
2.1 La Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016	4
3. Pubblicazione delle Attestazioni e delle Griglie di rilevazione.....	6
4. Attività di vigilanza e controllo svolta dall'A.N.AC.....	6
4.1 Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza.....	6
4.1.1 Vigilanza d'ufficio	6
4.2 Controllo documentale	7

Allegati

Allegato 1	Documento di attestazione
Allegato 2	Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016
Allegato 3	Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture analoghe
Allegato 4	Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione

Premessa

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2015, il Consiglio dell'Autorità ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 o, nei casi in cui la norma non preveda espressamente tali organismi in seno all'Amministrazione, a strutture con funzioni analoghe, di attestare al 31.01.2016 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

Il presente documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare a partire dall'analisi degli esiti delle predette attestazioni nel corso del 2016.

1. Soggetti tenuti all'attestazione

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, istituite presso le pubbliche amministrazioni ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e presso gli enti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettera a, del d.lgs. n. 33/2013.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello fornito con l'**Allegato 1** alla presente delibera, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione del Responsabile della trasparenza il quale, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs.n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione

Ferma restando l'immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, l'attestazione richiesta agli OIV al 31 gennaio 2016 è stata individuata con riferimento ad alcuni obblighi di pubblicazione, con l'intento, analogamente a quanto già rappresentato nelle delibere n. 71/2013, 77/2013 e 148/2014, di concentrare l'attività di monitoraggio degli OIV su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale con ciò innalzando i livelli di sostenibilità ed efficacia delle verifiche condotte.

Occorre, al riguardo, sottolineare che l'Autorità, fra i diversi obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, ha confermato quelli relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico ed agli enti controllati, previsti rispettivamente dagli artt. 14 e 22 del d.lgs. n. 33/2013, la cui incompleta pubblicazione può comportare l'applicazione delle sanzioni specifiche di cui all'art. 47 del medesimo decreto.

Tale decisione discende direttamente dalla rilevanza che gli stessi assumono a seguito della delibera n. 10 del 21 gennaio 2015, concernente l'«Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)», che individua nell'Autorità - nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza - il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, legge n. 689/1981).

Vengono, inoltre, riproposti per rilevanza gli obblighi di pubblicazione relativi ai “consulenti e collaboratori” e ai “bandi di gara e contratti”, previsti rispettivamente dagli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013, tenuto conto che l'assolvimento dell'obbligo, nel primo caso, costituisce condizione di efficacia dell'atto, nel secondo caso, rilevante misura di prevenzione della corruzione, come di recente sottolineato nella determina n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” a proposito dell'area di rischio “contratti pubblici”.

Formano, infine, oggetto di attestazione, con lo stesso spirito di gradualità che ha contraddistinto le delibere di attestazione relative agli anni precedenti, anche gli obblighi di pubblicazione concernenti gli “interventi straordinari e di emergenza”, previsti dall'art.42 del d.lgs. n. 33/2013, rilevanti nell'azione di prevenzione della corruzione.

2.1 La Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016

Per lo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri soggetti tenuti all'attestazione, utilizzano la “Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016”, contenuta nell'**Allegato 2** alla presente delibera.

La Griglia di rilevazione è composta di 2 fogli.

Il foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati” consente di verificare, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti *web* degli enti e amministrazioni, la **pubblicazione** dei dati oggetto della presente attestazione, nonché la loro qualità in termini di **completezza, aggiornamento e formato** secondo le indicazioni fornite negli allegati 1 e 2 alla delibera A.N.AC. n. 50/2013. Tutti gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1.

Il foglio n. 2 “Uffici periferici, Articolazioni e Corpi” consente di verificare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito *web* dell’amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici, delle articolazioni organizzative autonome e dei corpi, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture¹, anche con riguardo alla completezza dei dati.

Esso è compilato solamente dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco). La rilevazione deve riguardare tutti i Corpi che fanno riferimento ai Ministeri.

Per quel che riguarda gli uffici periferici e le altre articolazioni organizzative autonome, invece, considerata la loro numerosità, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un loro campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative autonome esistenti, selezionato autonomamente in base alle caratteristiche dell’amministrazione.

Nell’**Allegato 3** l’OIV elenca le strutture selezionate e descrive i relativi criteri di selezione.

Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta nell’**Allegato 4** e avendo cura di inserire il valore “n/a” (non applicabile) nei casi non applicabili.

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore “0”.

Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto alla compilazione della griglia di rilevazione, specificando che nell’ente è assente l’OIV o struttura analoga.

¹ Sulle modalità di pubblicazione dei dati nel sito dell’amministrazione centrale o nei siti degli uffici periferici si veda l’Allegato 2 della delibera A.N.AC. n. 50/2013.

3. Pubblicazione delle Attestazioni e delle Griglie di rilevazione

Le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, riferite al 31 gennaio 2016, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” entro il **29 febbraio 2016**.

La pubblicazione compete al responsabile della trasparenza.

Allo scopo si forniscono i seguenti modelli da utilizzare:

- documento di attestazione (**allegato 1**);
- griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 (**allegato 2**);
- scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe (**allegato 3**);
- criteri di compilazione della griglia di rilevazione (**allegato 4**).

La Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi **non dovranno essere trasmessi all’A.N.AC.** ma solamente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” come sopra indicato. Per effettuare le proprie verifiche l’Autorità si riserva di definire le modalità di acquisizione dei predetti documenti.

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonché di consentire all’Autorità di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi, nella Scheda di sintesi (**allegato 3**) viene data evidenza agli elementi a supporto del processo di attestazione. Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, specificano le procedure e gli strumenti di verifica adottati nonché le fonti di informazione impiegate.

4. Attività di vigilanza svolta dall’A.N.AC.

4.1 Modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza

L’Autorità vigila sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti *web* istituzionali degli enti ed amministrazioni tenuti all’applicazione della disposizioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.

4.1.1 Vigilanza d’ufficio

L’Autorità verifica nei siti *web* istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione della presente delibera l’avvenuta pubblicazione, entro la data del **29 febbraio 2016**, del Documento di

attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o delle altre strutture con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti rispetto ai dati pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L'Autorità renderà noto in un rapporto che sarà pubblicato al termine dell'attività svolta i criteri di individuazione del campione selezionato di enti ed amministrazioni.

L'Autorità si riserva di segnalare agli organi di indirizzo politico-amministrativo delle amministrazioni interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'A.N.AC. rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

4.2 Controllo documentale

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza si baserà sull'estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 27 gennaio 2016

Il Segretario: dott.ssa Maria Esposito